

8 NOV 2017



26479.17

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 3545/2016

Gron. 26479

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO

- Presidente - Ud. 14/06/2017

Dott. AMELIA TORRICE

- Rel. Consigliere - PU

Dott. LUCIA TRIA

- Consigliere -

Dott. DANIELA BLASUTTO

- Consigliere -

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3545-2016 proposto da:

PN , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CRISTOFORO COLOMBO 177 C/O CM , rappresentato
e difeso dall'Avvocato CARMINE RUGGI, giusta delega in
atti;

- ricorrente -

contro

2017

2668

COMUNE DI MATERA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
1, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO GHERA,
rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO

GAROFALO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonchè contro

PF , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CRISTOFORO COLOMBO 177 C/O CM , rappresentato
e difeso dall'Avvocato CARMINE RUGGI, giusta delega in
atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 216/2015 della CORTE D'APPELLO
di POTENZA, depositata il 04/08/2015 R.G.N. 509/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/06/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA
TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per inammissibilità del ricorso principale, rigetto
dell'incidentale;

udito l'Avvocato CARMINE RUGGI;

udito l'Avvocato PATRIZIA SCAPPATURA per delega
Avvocato DOMENICO GAROFALO.



FATTO E MOTIVI

1. La Corte di Appello di Potenza, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'inefficacia del licenziamento disciplinare intimato a FP dal Comune di Matera in data 6.11.2012 e, dichiarato risolto il rapporto di lavoro, ha condannato il Comune a pagare al P l'indennità risarcitoria, commisurandola a nove mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: il termine di 120 giorni previsto dall'art. 55 bis del D. Lgs n. 165 del 2001 era stato violato perchè la proroga del termine per la difesa del lavoratore aveva efficacia sospensiva solo in relazione al periodo compreso tra il 14.4.2012 (data di richiesta del lavoratore di rinvio della audizione disposta per il giorno 17.4.2012) ed il 25.6.2012 e non anche in relazione al periodo successivo al 25.6.2012 (data della richiesta del lavoratore di anticipazione della nuova data fissata per la sua audizione fissata per il giorno 17.10.2012). Premessa l'applicabilità della disciplina contenuta nella legge n. 92 del 2012 ai licenziamenti intimati ai pubblici dipendenti la Corte territoriale ha ritenuto che i fatti addebitati, nei termini risultati accertati in giudizio, integravano la giusta causa di licenziamento in quanto irreparabilmente lesivi del vincolo fiduciario. Ha, poi, affermato che alla violazione del termine di 120 giorni, previsto dall'art. 55 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001 conseguiva, ai sensi del comma 6 dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, l'applicazione della tutela indennitaria (indennità risarcitoria compresa tra 6 e 12 mensilità). In considerazione della durata del rapporto di lavoro la Corte territoriale ha commisurato l'indennità risarcitoria a nove mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.

3. Avverso detta sentenza FP ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

4. Il Comune di Matera ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso il P .

5. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Sintesi dei motivi del ricorso principale

6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 55 c. 1 e dell'art. 55 bis c. 4 del D. Lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 18 c. 1 e 4 della L. n. 300 del 1970 come novellato dalla legge n. 92 del 2012, e dell'art. 1418 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto inefficace il

licenziamento intimato in violazione del termine previsto per la conclusione del procedimento disciplinare e per avere, conseguentemente, applicato la sola tutela indennitaria. Asserisce che la violazione dei termini previsti dall'art. 55 bis c. 2 e 4 u.c. del D. lgs n. 165 del 2001 comporta la nullità del licenziamento in quanto adottato in violazione di norme imperative con conseguente operatività della tutela reintegratoria "piena". Invoca i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 24157 del 2015.

7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 18 c. 4 e 6 della L. n. 300 del 1970, dell'art. 5 della L. n. 604 del 1966, dell'art. 2119 c.c. e, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., omessa motivazione su un fatto decisivo. Lamenta che la Corte territoriale ha effettuato una valutazione sommaria e complessiva dei fatti contestati in sede disciplinare omettendo di accertare la effettiva sussistenza di ciascuna delle plurime condotte contestate e asserisce che, in caso di plurime contestazioni, ove anche uno solo degli episodi contestati non sussista l'atto di recesso deve essere considerato illegittimo. Il ricorrente sostiene, inoltre, che non era emersa la prova che i comportamenti contestati in sede disciplinare fossero stati posti in essere. Si duole che la Corte territoriale avrebbe omissso di considerare, con riferimento alla contestazione disciplinare sub b. (reato di cui agli artt. 81, 110, 56 e 317 c.p.) che il Tribunale di Matera aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere, quanto alla contestazione sub c. (reato di cui all'art. 317 c.p.) che era risultato provato che esso ricorrente aveva versato la quota integrale al CT e non aveva pronunciato alcuna frase offensiva o minacciosa, con riguardo alla contestazione sub d. (controlli mirati presso il CT) che dalle prove era rimasto escluso che i controlli fossero stati ispirati da intenti minacciosi, e, quanto alla contestata concussione perpetrata nei confronti dell'Assessore B, deduce che il Tribunale del riesame di Potenza aveva dichiarato l'insussistenza del fatto. Assume che non vi era stata alcuna coartazione della condotta degli addetti ai controlli, i quali avevano accertato le inadempienze del CT e che era stato provato che lo spostamento del dipendente C presso l'impianto di compostaggio non aveva pregiudicato l'attività sindacale da questi svolta.

Sintesi del motivo del ricorso incidentale

8. Con l'unico motivo il ricorrente incidentale denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 55 bis c. 2 del D. Lgs n. 165 del 2001. Sostiene che la proroga del termine per la conclusione del procedimento disciplinare opera in misura

corrispondente alla intera durata del differimento e non invece alla durata dell'impedimento del lavoratore.

9. In via preliminare deve essere affrontata la questione relativa alla applicabilità delle regole procedurali di cui alla L. n. 92 del 2012 ai rapporti dell'impiego pubblico contrattualizzato, tra i quali rientra quello dedotto in giudizio, in quanto il controricorrente ha eccepito la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 1 c. 62 della L. n. 92 del 2012, sul rilievo della tardività della sua notifica.

10. La questione va risolta in senso affermativo in adesione ai principi affermati da questa Corte nella decisione n. Cass. 11868/2016, alla quale il Collegio ritiene di aderire, condividendone le argomentazioni motivazionali, da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

11. Affermata, per quanto innanzi osservato, l'applicabilità delle regole procedurali contenute nella legge n. 92 del 2012 al giudizio in esame, deve essere esaminata la questione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione.

12. Il controricorrente, come innanzi accennato, ha, infatti, eccepito che la sentenza n. 216 del 2015, corredata della motivazione, è stata depositata nella cancelleria della Corte di Appello di Potenza il giorno 4.8.2005 e che in pari data è stata comunicata in forma integrale dalla stessa cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata al difensore del P. Il controricorrente, muovendo da siffatto rilievo deduce che tale comunicazione è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione previsto dall'art. 1 c. 62 della L. n. 92 del 2012, ed evidenzia che siffatto termine era ormai scaduto alla data della notifica del ricorso (1.2.2016).

13. Il Collegio ritiene di dare continuità, condividendolo, all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Cass. 19177/2016, 16216/2016) secondo cui il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incumbente, su cui non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, c.p.c., nella parte in cui stabilisce che "la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c", norma attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria. E' stato osservato, nelle innanzi richiamate decisioni, che il disposto si pone come norma speciale rispetto alla disciplina generale del cosiddetto termine breve di

impugnazione, dettata dagli artt. 325 e 326 c.p.c., poiché fa decorrere il termine perentorio dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione, ma solo se anteriore alla prima, e consente l'applicazione del termine stabilito dall'art. 327 c.p.c. unicamente nel caso in cui risultino omesse sia la notificazione che la comunicazione della decisione. Ed è stato precisato che, affinché possa decorrere il termine breve, non è sufficiente il mero avviso del deposito della sentenza, essendo, invece, necessario che la comunicazione si riferisca al contenuto integrale della decisione, di modo che la parte sia posta, dal momento della comunicazione, in grado di conoscere le ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza.

14. Le decisioni già richiamate hanno anche osservato che a dette conclusioni conduce innanzitutto il tenore letterale del richiamato comma 62 che, diversamente da quanto disposto, ad esempio, dal comma 2 dell'art. 420 bis c.p.c., fa riferimento, appunto, alla comunicazione della sentenza e non "dell'avviso di deposito" della stessa. Inoltre la disposizione, sebbene di carattere speciale, nulla specifica in merito alla forma della comunicazione, sicché vale al riguardo la disciplina dettata dal codice di rito che, all'art. 45, comma 2, disp. att. c.p.c., come modificato dal D.L. 18.10.2012 n. 179, stabilisce che "il biglietto contiene in ogni caso il testo integrale del provvedimento comunicato". La necessità della comunicazione del testo integrale è stata ribadita dal D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, che ha modificato l'art. 133 c.p.c., inapplicabile alla fattispecie in giudizio, solo nella parte in cui, diversamente da quanto previsto per il rito speciale, esclude che la comunicazione possa fare decorrere il termine breve di impugnazione.

15. A sostegno dell'eccezione di tardività il controricorrente ha depositato "ATTESTAZIONE TELEMATICA" della cancelleria, che reca " Attestazione relativa ai dati desunti dal registro di cancelleria riferiti alla comunicazione\notificazione di cancelleria" eseguita in data 04 agosto 2015 alle ore 14,21 da " RS " nei confronti di " GV " (difensore costituito del ricorrente nel giudizio di appello) all'indirizzo di posta elettronica certificato "X".

16. Dalla attestazione si evince che il "testo inviato con la PEC" ebbe ad oggetto "DEPOSITO SENTENZA -PUBBLICAZIONE (DISPOSITIVO LETTO IN UDIENZA) e reca la dicitura "Descrizione: "DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA (DISPOSITIVO N. 216/2015 LETTO IN UDIENZA). Essa è riferita al Registro Numero di Ruolo Generale 509 del 2014, relativa alle parti PF (indicato come "Ricorr., principale") e

Comune di Matera (indicato come Resist. principale"); vi risulta indicato il nome del "Giudice" SA (che risulta essere il Consigliere relatore).

17. Dalla richiamata attestazione telematica "redatta automaticamente dal registro di cancelleria in data 27 gennaio 2016 alle ore 11,:07 dall'operatore 'GN

" si ricava in maniera inequivoca che la comunicazione conteneva l'intero testo della sentenza oggi impugnata, che fu inviata dalla cancelleria della Corte di Appello di Potenza al difensore del P , costituito nel giudizio di appello, il giorno 4 agosto 2015 alle ore 14,21, che detta comunicazione fu accettata dal sistema in pari data ed ora e che venne consegnata al destinatario il giorno 4 agosto 2015 alle ore 14.22.

18. La circostanza che oggetto della comunicazione sia stato l'intero provvedimento oggi impugnato e non solo il dispositivo si evince anche dalla attestazione rilasciata al difensore del Comune controricorrente in data 17 febbraio 2016 (allegata al controricorso), all'esito della consultazione del programma ministeriale SICID, nella quale risulta precisato che la comunicazione è stata effettuata "come da art. 45 lett. b. d.l. n. 90 del 2014" , disposizione questa, che come sopra evidenziato, ha modificato l'articolo 133 c.p.c , secondo comma, sostituendo le parole: "il dispositivo" dalle seguenti: "il testo integrale della sentenza».

19. Parte ricorrente, nella memoria ex art. 378 c.p.c., non nega che la comunicazione della sentenza sia avvenuta in forma integrale ma sostiene che la sentenza oggetto della comunicazione telematica sarebbe inidonea a far decorrere il termine, breve, per la sua impugnazione in quanto il cancelliere non avrebbe apposto, all'atto dell'inserimento nel fascicolo informatico, la firma digitale sulla copia digitalizzata dell'originale formato cartaceo della sentenza. Allega a tal fine l'attestazione rilasciata in data 1.2.2016 dal Cancelliere di Potenza nella quale si dà atto che "la sentenza allegata (alla comunicazione telematica) è stata scansionata e non firmata digitalmente poiché il funzionario che ha apposto il depositato per la pubblicazione è privo di firma digitale"

20. La tesi è priva di giuridico fondamento, in quanto il comma 9 bis dell'art. 16 bis del D. L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 221 del 2012 , nel testo vigente "ratione temporis" (la comunicazione della sentenza impugnata è stata effettuata, come sopra evidenziato, il 4.8.2015) dispone che "Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti

indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice". La norma precisa dunque, innovando rispetto alla precedente disciplina (art. 15 D.M. n. 44 del 2011) e prendendo atto del fatto che nella realtà fattuale non sempre la copia inserita nel fascicolo informatico conteneva la sottoscrizione del cancelliere, che la copia informatica contenuta nel fascicolo informatico equivale all'originale ancorché priva della sottoscrizione del cancelliere.

21. Il comma 9 bis dell'art. 16 bis del D. L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 221 del 2012 , nel testo vigente "ratione temporis deve ritenersi applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio perché non prevede alcuna espressa delimitazione di carattere temporale ma pone, invece, l'accento sul contenuto del "fascicolo informatico", tanto da chiarire nell' "incipit" che le copie informatiche presenti nei fascicoli informatici dei "procedimenti indicati nel presente articolo" equivalgono all'originale. Va osservato che la disposizione non avrebbe alcun ragione di essere ove fosse riferita ai soli atti per i quali, a decorrere dal 30.6.2014 è obbligatorio il Processo Civile Telematico perché si tratterebbe all'evidenza di "atti nativi digitali". In realtà è proprio l'apertura della norma che attesta la volontà del legislatore di estendere l'ambito di applicazione della disposizione in esame oltre l'area della obbligatorietà e addirittura della facoltatività del deposito telematico, disponendone l'applicazione a tutti gli atti "digitalizzati" in conformità al P.C.T. (quindi proprio alle copie informatiche presenti nei fascicoli informatici).

22. Sulla scorta delle considerazioni svolte in ordine alla idoneità della comunicazione telematica della sentenza impugnata in data 4.8.2005 a far decorrere il termine di cui all'art. 1 c. 92 della L. n. 92 del 20012, il ricorso principale va dichiarato inammissibile perchè è stato notificato solo il 1.2.2016, oltre il termine indicato.

23. L'inammissibilità del ricorso incidentale determina l'inefficacia del ricorso incidentale in quanto anch'esso proposto, incontestatamente, oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, avvenuta nei confronti del procuratore costituito del Comune il 4.8.2015 (Cass. 6077/2015, 8105/2006)).

24. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.

25. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q. M.

La Corte Dichiara l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale.

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio del 14.6.2017

Il Consigliere estensore
dott.ssa A. Torrice



Il Presidente
dott. G. Napoletano

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

